NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 6

Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali

Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio, e' collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, a seconda delle mansioni per le quali e' avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente art. 5: Ministero di grazia e giustizia: personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103; dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533; traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568. Ministero della difesa: personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483; personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838. Ministero degli affari esteri: personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569; traduttori ed interpreti di cui all'art. 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; personale in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222. Ministero delle finanze: personale incaricato ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103. Ministero dei lavori pubblici: personale assunto con contratto ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186. Ministero dei trasporti: personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Ministero del bilancio e della programmazione economica: personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497. Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato: personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni: ispettive, ai sensi dell'art. 13 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 896; di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuite a presentazione di fattura. Ministero del lavoro e della previdenza sociale: collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni. Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1 luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonche' della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennita' integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, e' corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio. Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo Tale inquadramento non potra' comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1 gennaio 1978 e al 1 luglio 1978. Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dopo l'inquadramento nei livelli funzionali retributivi deve permanere per almeno cinque anni nella stessa sede e puo' essere chiamato a prestare servizio in Italia presso il Ministero per un periodo di almeno due anni. In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unita' i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione. Nei confronti del predetto personale si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla meta' dell'anzianita' di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale del livello di riferimento.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	I — Personale dei ministeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-6-personale-assunto-ai-sensi-di-disposizioni-speciali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it